



N. 2082/21. Sent.

N. 1380/22. ~~R.G.~~ C. con.

N. 3261/21. ~~C. con~~ R.G.

N. Rep

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE IN VERONA

nella persona dell'avv. Franco Guidoni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al NRG 3261/2021 – OSA – sezione I – promossa da:

 - con l'avv A. Tognetti

OPPONENTE

CONTRO

PREFETTO di VERONA non comparso benché costituito

OPPOSTO

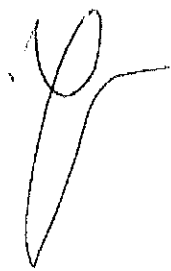
OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa stradale sotto specificata:

Atto contestato: ordinanza prefettizia di sospensione della patente (VR 2474471H

- 2020 AREA III SP)

CONCLUSIONI: come da scritti difensivi

Il Giudice pronunciava quindi sentenza.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Il caso in oggetto è del tutto assimilabile ad altro deciso dallo scrivente giudice, con oggetto la medesima contestazione ex art. 186 c. 2 CDS – laddove il ricorrente eccepiva il difetto di omologazione e della funzionalità dello strumento rilevatore.

Il giudice disponeva in quel caso una CTU.

Veniva nominato quale CTU l'ing. Giorgio Marcon, tecnico particolarmente esperto in materia, con riconoscimenti nazionali e internazionali.

Si reputa pertanto opportuno riportare i passi salienti della CTU deposta in atti.

"SULLA DIFFORMITA' DI MISURA DELL'ETILOMETRO DRAGER MK III 7110 CON I REQUISITI IMPOSTI DALLA LEGGE ITALIANA

4.1) Mancata omologazione dello strumento

L'etilometro utilizzato, visti i documenti esibiti dalla Prefettura di Verona come pure tutti gli strumenti ad esso uguali, manca della rispondenza ad uno specifico Decreto Ministeriale di Omologazione che dovrebbe, al contrario, in conformità a quanto specificatamente disposto dall'art. 192, comma 7, del Regolamento di Attuazione del C.d.S. (secondo la legge 400 del 1988, art. 17, comma 3) essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Invero, per quanto possa risultare incredibile (ma vero purtroppo!), non esiste alcun provvedimento di intervenuta omologazione dell'etilometro Drager MK III 7110,

non essendo mai stata rivolta al MISE (Ministero dello sviluppo Economico) alcuna specifica richiesta da parte della ditta costruttrice germanica.

Per tale apparecchiatura, infatti, vi è un provvedimento di mera "approvazione" rilasciato dal MIT/CSRPAD che sono semplicemente dei laboratori di analisi e niente altro (vedi pagina 17 dell'allegato C).

Rammentiamo dunque le differenze principali tra omologazione e approvazione: l'omologazione è un complesso procedimento tecnico normativo eseguito dal MISE (Ministero dello sviluppo Economico) finalizzato a verificare l'efficacia, la regolarità il corretto funzionamento degli strumenti e delle singole componenti che compongono, nel nostro caso specifico, una dedicata apparecchiatura di misurazione.

L'omologazione è necessaria se si intende dare valore legale e universale alle risultanze di misurazione emesse dallo strumento.

Ne deriva che le sole risultanze scaturenti da apparecchiature debitamente omologate certificate, pure tarate periodicamente (secondo specifiche e rigorose valutazioni di metodo e forma) e verificate periodicamente prima dell'uso secondo determinate procedure standard, assumono valenza metrologica legale atte a garantire, attraverso la presupposta esattezza della misura, la pubblica fede in ogni tipo di rapporto scaturente tra più parti in un comune linguaggio internazionale.

Un accertamento, invece, viene semplicemente eseguito su risultanze definite dal confronto di due prototipi dell'apparecchiatura corredate da una relazione tecnica sull'oggetto della richiesta, da certificazioni di enti riconosciuti e/o laboratori autorizzati, su prove alle quali l'elemento è stato già sottoposto, nonché da ogni altro elemento di prova idoneo a dimostrare l'utilità e l'efficienza dell'oggetto di cui si chiede l'omologazione e la sua certificazione.

L'approvazione, dunque è un procedimento formale effettuato da un organo dirigente che non entra nello specifico nel merito delle caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura e nemmeno sulle sue revisioni (errore questo madornale se si considerano le necessarie tarature di tutte le componenti di apparecchiature elettroniche come quella del caso di specie).

L'omologazione di uno strumento di misura in generale non è solo un atto amministrativo, ma è la garanzia del corretto suo funzionamento e manutenzione con corrispondenza a norme specifiche sia che esse siano Italiane, Europee o Internazionali per poterlo poi commercializzare e utilizzare, come evidenziato nelle valutazioni e prove riportate nella dispensa raccolta in Allegato A.

L'etilometro Drager MK III 7110 non risponde ad alcun requisito di omologazione, la sua unità di misura è pure un requisito sconosciuto che solo il produttore ha adottato per dare un rilievo di misurazione di una entità (l'aroma dell'alcol) invero affetto da una molteplicità di variabili sconosciute (ma certamente a noi note come verrà evidenziato nel seguito in relazione al sensore IR) agli stessi operatori che ne fanno utilizzo.

Si evidenzia come nel libretto metrologico in atti, alla prima pagina, viene indicato che l'etilometro oggetto del contenzioso è conforme al "tipo omologato" dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

In realtà questo apparecchio, come nemmeno il prototipo cui si fa riferimento, ha mai ottenuto un reale decreto ministeriale di omologazione come sopra indicato.

4.2) Coefficiente di conversione

Il coefficiente di conversione non è altro che un numero fisso che viene moltiplicato per determinare un valore numerico espresso in g/l di alcol nel sangue.

I mg/l rilevati dall'etilometro vengono moltiplicati per coefficiente di conversione fisso pari al numero $N = 2300$: questo coefficiente convenzionale è un valore ritenuto medio dalla nostra normativa e, dunque, da predisporre per tutte le persone che vengono sottoposte all'accertamento con etilometro.

In realtà il coefficiente di conversione non può essere unico per ogni persona, in quanto varia notevolmente da persona a persona (peso, sesso, età, ecc....) e da momento a momento (stato d'animo, dolore, respirazione affannosa, ecc..) determinando falsi positivi, tant'è vero che, finora, sono stati accertati errori fino a sette volte superiori.

Vale la pena ricordare che a livello scientifico il coefficiente di conversione, proprio per la sua pretesa e rigida definizione rispetto ai soggetti testati, non viene più utilizzato, dimostrata la sua erroneità di risultato, ma permane invero il suo utilizzo sugli etilometri prodotti negli anni 1998-2002 come lo strumento oggetto di questa indagine.

Esso potrebbe avere una certa validità per l'accertamento come iniziale "screening" (non a caso in Germania, paese produttore, l'etilometro della Dräger viene utilizzato semplicemente come "pre-test" senza avere effettivo valore di prova legale) da confermarsi esclusivamente con una successiva prova più accurata presso un Ospedale con l'esame diretto del sangue, unica vera prova legale che dovrebbe confermare il reale tasso di alcolemia.

In questa valutazione del coefficiente di conversione bisogna pure evidenziare la deriva e invecchiamento dello strumento di cui le verifiche periodiche del CSRPAD non fanno alcuna menzione nemmeno nel libretto metrologico.

La deriva è, in generale, la perdita di precisione di uno strumento, soprattutto elettronico, conseguente a molteplici fattori tra cui l'invecchiamento dei suoi componenti, utilizzo non corretto, temperatura non consentita, umidità non regolare,

vibrazioni, soffio non regolare (ad esempio a effetto campanile su un soggetto che ha problemi di respirazione o lesioni al torace) con quantità di aria soffiata con spinta non omogenea e corretta ma, soprattutto, per usura o saturazione dei sensori di rilevamento.

Una deriva di un etilometro, se non controllata, può segnalare, anche non costantemente, un errore sistematico di misura del 70%.

Basta pensare, ad esempio, come la prova alcolimetrica con etilometro viene fatta attraverso la espirazione di aria che passa dalla bocca: basta che ci sia una lieve componente di alcol residuo nella bocca o nella saliva (o qualche aroma simile che può risultare anche nel dentifricio utilizzato per lavare i denti o nel collutorio) per emettere una misurazione errata in relazione alla reale quantità di alcol presente realmente nel sangue.

Nell'Allegato B vengono riportati tutti i motivi che portano alla deriva di uno strumento i quali sommati tra loro possono portare addirittura al su stimato errore dello strumento del 70%, tale da inficiare qualsiasi prova di misurazione diretta e, dunque, la inattendibilità di un etilometro, soprattutto vecchio, come nel caso specifico che ci riguarda, di almeno 18 anni.

4.3) Funzionalità misuratore IR

Lo strumento etilometro Drager MK III 7110, per rilevare l'alcol ingerito da una persona, utilizza una camera di misurazione tramite un sensore IR (radiazione infrarossa) che emette un risultato spettrografico.

Tale sensore deve, tuttavia, essere mantenuto e sostituito ogni anno (come espressamente dimostrato nella dispensa in Allegato C dove è la stessa Drager Italia S.p.A., che evidenzia nelle sue specifiche per l'utilizzo delle proprie apparecchiature, come il sensore IR presenta la sua affidabilità solo per una durata

massima prevista di 12 mesi e deve dunque essere sostituito ogni anno. Solo per le apparecchiature di ultima generazione – di cui non fa certo parte l'etilometro in argomento- il sensore può essere sostituito ogni 8 anni, previa comunque sua manutenzione annuale).

Nel nostro caso nessuna sostituzione è mai avvenuta e nemmeno nessuna manutenzione di tale importante sensore, elemento costituente il primo vero rilevatore della misura del tasso di alcolemia, arrivando a misurare un dato spettrografico dopo ben 18 anni di suo utilizzo, vale a dire una durata di tempo 18 volte superiore rispetto a quella massima consentita dal costruttore, contrariamente a quanto disposto dall'articolo 8 dell'allegato al D.M 196/90.

Infatti nel libretto metrologico relativo all'etilometro Drager MK III 7110 oggetto di indagine, non viene mai indicata e/o specificata la sostituzione del sensore IR tra gli interventi preposti.

Sicché le risultanze emesse dallo strumento non sono attendibili, vengono confuse con gli aromi che sovrappongono la frequenza IR dell'alcol, il quale si fonde con altri milioni di particelle chimiche insite in un corpo umano attraverso il respiro.

Ne deriva che solo l'occhio umano (e non più un sensore a infrarossi) potrà eventualmente determinare la corretta lettura dello spettro qualora visibile durante la effettuazione delle prove di alcolemia con l'etilometro.

La camera di misurazione è inoltre talmente piccola da rendere impossibile alla determinazione "media" del reale quantitativo di alcol assunto rispetto al volume di aria espirata, dato che misura solo una minima parte di tale aria, nel mancare di avere una reale distribuzione media statistica del quantitativo complessivo.

Tali modeste particelle di aria monitorate forniscono un dato che poi viene moltiplicato per un numero sconosciuto al quale si accredita il quantitativo di alcol in

un litro di aria, a sua volta moltiplicato per il coefficiente di conversione medio standard N già citato al precedente paragrafo 4.2) che in Italia è pari a $N = 2300$.

Potremo definire la misurazione finale un risultato "indiretto": misuro un bicchiere d'aria per dire quanto alcol c'è "verosimilmente" in un litro per poi moltiplicare per 2300 litri! (1/2300!)

Gli Innumerevoli inquinanti del respiro vengono concentrati esclusivamente nel bicchiere di aria e non diluiti nei 2300 litri di aria, creando così risultati talmente variabili da conferire la propedeuticità di falsi positivi, a seguito di inesatte e fuorvianti misurazioni!

Tanto più piccola è la camera di misurazione dello strumento, tanto più l'errore è enorme.

La miscela di alcol utilizzata per la verifica annuale degli errori da parte dei laboratori del CSRPAD e CPA di Milano, non corrisponde alla miscela reale né per anisotropicità che quantità volumetrica del soffio di una persona sottoposta al test etilometrico, dato che cambiano le sue caratteristiche chimiche, da momento a momento, da persona a persona! È come analizzare un prodotto per dichiarare le risultanze di un altro prodotto!

4.4) Carenze del libretto metrologico

Nel libretto metrologico dovrebbero essere annottate tutte le attività eseguite sullo strumento etilometrico per la sua conformità come ad esempio (vedi dispensa in allegato D):

- la calibrazione;
- la taratura;
- le verifiche funzionali prima del suo utilizzo;
- l'isteresi conseguente all'inquinamento dei residui alcolici (basta che prima del soggetto Urbani avesse soffiato sull'apparecchio una persona con un

determinato stato di alcolemia che la successiva prova avrebbe potuto essere uguale alla precedente);

- l'invecchiamento e la deriva. Senza tenere sotto controllo la percentuale sistematica di perdita di precisione dei vari componenti si perde la affidabilità delle misurazioni,
- l'interferenza elettromagnetica. Le interferenze elettromagnetiche portano a variare il risultato del sensore IR e con l'invecchiamento delle componenti le interferenze sono esponenzialmente maggiori.

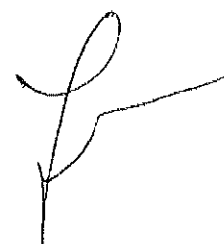
Il libretto metrologico, dunque, secondo quanto specificato negli allegati del D.M. 196/90 deve riportare traccia di tutte le specifiche manutenzioni e riparazioni anno per anno, nel registrare con precisione tutte le anomalie riscontrate.

In base sempre a quanto disposto dal D.M. 196/90 la totalità dei test da effettuarsi per verificare la correttezza dello strumento etilometro (vedi proprio allegato D) sono circa 560, pur non distinguendo fra verifica primitiva e verifica periodica nel delineare semplicemente delle linee guida di definizione univoca delle modalità per entrambi le tipologie di verifica.

Nel libretto metrologico non vi è prova delle 560 verifiche obbligatorie ma vi è pure una certezza del fatto che tali prove non siano state mai eseguite quando lo strumento è stato inviato nel corso degli anni al CSRPAD: se le 560 prove fossero state eseguite anno per anno, dopo 18 anni di funzionamento il contatore interno dell'etilometro avrebbe dovuto segnalare al minimo un numero di prove pari a:

$$S = 560 \text{ prove} * 18 \text{ anni} = 10.080 \text{ prove.}$$

Questo numero di prove, evidentemente, è il minimo nella ipotesi assurda che l'etilometro non fosse stato mai utilizzato dagli agenti di Polizia per le verifiche sulle strade.



Invero negli scontrini in Atti del 4 giugno 2020 si osserva il numero del contatore dell'etilometro per il totale delle prove effettuate pari a 5281 la prima e 5282 la seconda in 18 anni.

Questa è la conferma inequivocabile che le verifiche periodiche (nemmeno riferite a precise date nell'arco di un anno solare di 365 giorni, a volte eseguite in marzo a volte eseguite in agosto a volte in novembre), sono risultate non conformi alle disposizioni di legge.

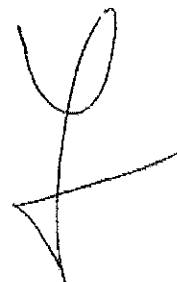
Inoltre è necessaria, secondo le specifiche del costruttore, la sostituzione dei componenti di rilevazione come il sensore IR per saturazione questo evidentemente ogni anno essendo uno strumento datato, oppure sempre dopo una completa revisione annuale, ogni 8 anni per in nuovi strumenti di rilevazione di cui certo quello in esame non fa parte (vedi precedente Allegato B e D).

In questo etilometro oggetto di indagine risultano invece effettuate (poi bisogna vedere se realmente sono state effettuate visto che non si ha alcuna prova di tali verifiche dato che non vengono nemmeno allegati gli scontrini di prova), solamente le verifiche degli errori dello strumento da parte del CSRPAD o CPA di Milano, non accreditati per legge come laboratorio, su un numero imprecisato di prove.

Entrano nello specifico delle verifiche dichiarate ma non documentate sul libretto metrologico presente in Atti dell'etilometro in questione quelle disposte dall'art. 5.3) del D.M. 196/90, in cui i livelli di alcol per verificare la taratura e la calibrazione dello strumento sono i seguenti, legati a un quantitativo di gas di alcol etilico mg/l con prestabilite e note quantità alcoliche:

- N° 1 da 0,00 a 0,05 mg/l;
- N°2 0,200 mg/l;
- N°3 0,350 mg/l;
- N°4 0,400 mg/l;

- N°5 0,700 mg/l;
- N°6 0,950 mg/l;
- N°7 1,50 mg/l;
- N°8 2,50 mg/l.



Ci si accorgerà, nel leggere il libretto metrologico come tutte le prove vengono indicate sistematicamente con una lettera "B" (che sta a significare forse l'acronimo di "Buono") anche quando, in realtà, l'errore sistematico di lettura del quantitativo di alcol nel gas di prova risulta a volte pari al doppio di quello reale.

Basta osservare per esempio il valore di 0,350 mg/l della prova periodica del 2009 che mostra un risultato compreso tra 0,260 e 0,460 con un errore sistematico del 26%.

I risultati delle prove a 2,500 mg/l mostrano addirittura risultati compresi tra 1,500 e 3,451 mg/l, con un errore di lettura del 40%. Pensiamo a quanto possa incidere tale errore di lettura su quanto disposto dall'art. 186 del C.d.S. nell'indicare i limiti di ammissibilità minimi e massimi di alcolemia in relazione ai conseguenti provvedimenti disciplinari, economici e penali: eppure nell'esito delle verifiche viene applicata la lettera B su rilevazioni di errori del 40% e mai una E di Errore.

Da ricordare poi che questi errori essendo in mg/l, vengono moltiplicati per il coefficiente di conversione che in Italia vale 2300 per ottenere i g/l nel sangue: errore su errore spacciato poi per quantitativo di alcol realmente assunto.

Nelle prove non si comprende perché alcune verifiche non vengono eseguite, ad esempio solo nel 2009 viene eseguita la prova "regina" a 2,50 mg/l mai più ripetuta sullo strumento in esame negli anni successivi e nemmeno precedenti, probabilmente perché l'elevato valore di lettura corrispondente, mai corretto e preciso, portava a degli errori sistematici con percentuali non accettabili che forse era meglio non segnalare per non ritirare dal mercato l'etilometro.

E noi dobbiamo dunque affidarci alle risultanze dello strumento in esame i cui valori segnalati sugli scontrini del 04.06.2020 a carico del sig. Urbani misurano quantità di 2,41 g/l e 2,46 g/l, nel considerarle come veritiere quando da oltre 11 anni non viene nemmeno eseguita la prova di affidabilità di misura su di un quantitativo di gas standard che prevede un valore di concentrazione di alcol etilico prossimo a 2,500 mg/l?

Anche quando nel 2004, a soli due anni di esercizio dello strumento, le prove periodiche mostrano un errore sistematico talmente elevato da respingere la verifica, nel libretto metrologico non compare alcuna segnalazione di manutenzione straordinaria atta a evidenziare una pur esigibile riparazione dello strumento: ad un mancato superamento di un test deve necessariamente avvenire a breve una prova del suo successivo superamento con successo, pena la sua inaffidabilità e mancata accuratezza complessiva anche negli anni a seguire.

Dal confronto delle verifiche riportate sul libretto metrologico, dunque, traspare il malfunzionamento dello strumento con una deriva e incertezza nella misura talmente enorme da inficiare qualsiasi veridicità di lettura dei risultati.

Basta evidenziare che al punto 4.1 del D.M. 196/90 (vedi pagina 15 dell'allegato E) l'errore ammissibile di misura è pari a un massimo del 16%, qui stiamo evidenziando errori del 30%+40% con prove di verifica mai fatte oltre i 1,50 mg/l e dopo l'anno 2009, ovvero da oltre 11 anni prima della prova effettuata sul sig. Urbani.

L'articolo 379, comma 8, del C.d.S. dispone che sia il CSRPAD ad eseguire le verifiche di affidabilità dello strumento.

In realtà, come si evidenzia chiaramente da libretto metrologico, il CSRPAD si limita ad eseguire esclusivamente la verifica degli errori attraverso una minima parte dei test invero imposti dal D.M. 196/90 e dal suo allegato, indicando che tutte le altre operazioni di carattere manutentivi sono carico della ditta costruttrice.

Dunque il CSRPAD non esegue alcuna taratura, calibrazione, isteresi e quant'altro necessario per il corretto funzionamento dello strumento.

Basta pensare che l'errore comunque rilevato sullo strumento non viene sottratto dalla misura ma viene praticamente considerato alcol assunto e moltiplicato poi per il già citato coefficiente di conversione.

Sicché, un errore del 16% moltiplicato per 2300, non è più del 16% ma bensì una percentuale ben più elevata – non conforme alla legge e alla buona tecnica di conseguenza definirlo alcol assunto. Figuriamoci un errore di lettura all'origine del 30%÷40% quali assurdità dei risultati può creare.

Su di uno strumento con simili errori non può essere utilizzato il suo risultato come prova soprattutto a carattere giuridico, rilevando così dei falsi positivi.

Dal libretto metrologico si rilevano in modo evidente pure le ommesse verifiche di corretto funzionamento e delle dovute manutenzioni come la sostituzione annuale del sensore IR per saturazione dei residui alcolici dell'aria espirata dai soffi, la quantità di verifiche necessarie secondo quanto previsto dal D.M. 196/90, la sostituzione della batteria interna ogni due anni.

§ 5. CONCLUSIONI DELLA PERIZIA

In questo elaborato tecnico si è scientificamente provato come l'etilometro Drager MK III 7110 utilizzato per rilevare il tasso alcolemico, entrato in funzione nel 2002, mai revisionato e mantenuto contrariamente a quanto stabilito dal C.d.S. e dal

D.M. 196/90 e contro quanto disposto dallo stesso costruttore, non risulta possedere i requisiti fondamentali e tali da consentire di ritenere veritieri e fondati i risultati.

In primo luogo, si evidenzia come non esiste una sua omologazione, tale da rendere lo strumento non adeguato alle normative in vigore della Comunità Europea in materia di requisiti e metodologie di verifica e controllo sugli etilometri.

Ancora non risulta chiaramente attribuibile la firma apposta in calce alla dichiarazione di conformità, né un timbro identificativo della ditta costruttrice.

L'ente preposto alle verifiche e controlli sull'apparecchiatura non ha mai ottenuto l'accreditamento per effettuare le verifiche primitive e periodiche sugli apparecchi, come risulta dalla documentazione presentata in questo elaborato tecnico.

Quanto alle riparazioni dello strumento in questo elaborato tecnico si è dimostrata la carenza di aggiustamenti per un corretto funzionamento, quali la sostituzione delle batterie interne e il sensore IR (che ha perso di efficienza perlomeno 10 anni prima della prova effettuata al sig. Urbani) per saturazione e come non fosse stata mai eseguita una calibrazione dello stesso.

La ultima verifica con valori sopra il 1,5 mg/l presso l'ente CSR PAD è stata condotta nel 2009 dove, pure evidenziando un errore superiore al 40%, la prova è stata giudicata come "Buona".

Le verifiche periodiche, inoltre, sono state effettuate oltre i tempi di scadenza, tanto da inficiare a cascata i risultati delle verifiche successive.

Il vetusto strumento, mai tarato e calibrato, detiene pure due distinti libretti metrologici in cui né nel primo né nel secondo vi è completezza documentale. Questo si spiega facilmente con il fatto che lo strumento ha superato la sua vita media massima ammissibile (generalmente 10 anni).

Tutte queste premesse evidenziano i forti dubbi se non la erroneità sulla accreditata affidabilità e attendibilità dello strumento utilizzato nel caso in esame nel

decretarne la totale inutilizzabilità delle prove effettuate sul sig. Urbani Andrea al fine di ritenere provato il suo stato di ebbrezza alcolica.

Se si considera per esempio un errore per sola deriva dello strumento dal 2009 (che già segnalava un margine di errore intollerabile del 40%) al 2020 fino ad un margine percentuale del 70%, il valore di soglia misurato di 2,46 g/l potrebbe in realtà risultare di 0,73 g/l, ma anche in questo caso staremo valutando una misura inattendibile e fatta da uno strumento inaffidabile, a differenza di quanto sarebbe potuto risultare l'esame del sangue in Ospedale".

Si è ritenuto importante riportare ampi stralci della CTU, in quanto essa va ad incidere non solo sulla validità della contravvenzione de quibus – ma pone seri motivi di riflessione sulla adottabilità da parte delle Forze dell'Ordine dello strumento rilevatore in oggetto al fine di rilevare i tassi di alcoemia nei soggetti sottoposti al relativo test.

La CTU in atti non risulta essere stata oggetto di contestazione da parte della Autorità.

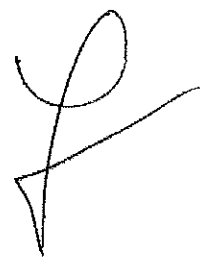
I rilievi emersi, attesa la riferita inidoneità dello strumento, determinano carenza probatoria circa la sussistenza dell'illecito contravvenzionale imputabile al ricorrente e compromettono la validità del verbale opposto in quanto le relative risultanze sono ontologicamente dubbie, poiché tecnicamente inaffidabili.

Ogni altra questione di merito oggetto del ricorso risulta assorbita.

Per tali motivi – si accoglie il ricorso dichiarando la invalidità e quindi la illegittimità del verbale opposto.

Alla soccombenza segue la condanna alle spese di lite, come in dispositivo.

P.Q.M.

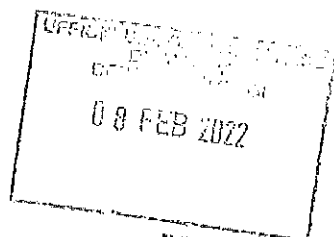
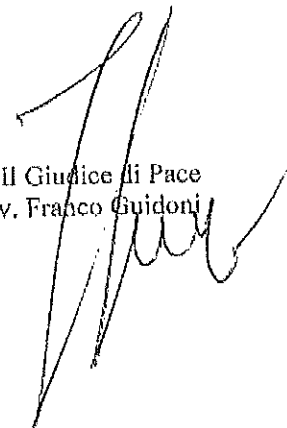


accoglie il ricorso e annulla la ordinanza opposta;
dispone il rimborso delle anticipazioni per Cuir e marche pari ad euro 264,00;
compensa le spese di lite.

Così deciso in Verona addì 20.12.2021

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace
Avv. Franco Guidoni



Il Direttore
Dot. ssa Fulvia Todisco

